

La comunicazione sostituisce l'opzione in forma «espressa»

Il regime forfettario si applica “naturalmente” ai soggetti che iniziano l'attività e che presumono di rispettare i requisiti richiesti: **non devono, quindi, effettuare alcuna scelta espressa.** Devono, però, dare comunicazione nella **dichiarazione di inizio attività ai fini Iva**, che non ha valore di opzione ma è richiesta solo ai fini anagrafici. In sede di dichiarazione dei redditi va attestata l'esistenza dei requisiti per l'accesso al regime e l'assenza delle cause ostative.

È possibile non applicare il regime qualora si ritenga, ad esempio, di sostenere costi superiori all'importo risultante dall'applicazione al totale dei ricavi o compensi della percentuale di determinazione forfettaria del reddito. In tal caso, si può optare per la determinazione di imposte sul reddito e Iva nei modi ordinari, tramite comportamento concludente. Ai fini delle imposte sui redditi può essere

scelto il regime di contabilità semplificata o quello di contabilità ordinaria. Ma l'opzione va comunicata barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare dopo la scelta operata. I soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti e sono, quindi, esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva devono comunicare l'opzione presentando il quadro VO insieme alla dichiarazione dei redditi.

L'opzione vincola ad applicare il regime scelto per almeno un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane l'effettiva applicazione del regime ordinario. Si può variare l'opzione e revocarla in caso di modifica del sistema impositivo in conseguenza di nuove norme. Questa regola è stata applicata dall'agenzia delle Entrate nella circolare 10/E del 2016, che, tenuto conto delle modifiche

Agevolazioni

I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati:

- dalla liquidazione e dal versamento dell'Iva;
- dalla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
- dalla presentazione della dichiarazione e della comunicazione Iva;
- dalla trasmissione dei dati relativi allo spesometro, alle dichiarazioni di intento e alle operazioni con Paesi black list;
- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi;
- dagli obblighi dei sostituti d'imposta;
- dagli studi di settore e dai parametri

apportate al regime forfettario dalla legge di Stabilità 2016, ha consentito ai contribuenti che nel 2014 e nel 2015 hanno optato per il regime ordinario di revocare la scelta effettuata.

Il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche un solo requisito di accesso o si verifica una causa di esclusione.

Tali situazioni possono conseguire anche da un accertamento divenuto definitivo: in tal caso l'uscita dal regime avviene dall'anno successivo a quello al quale è riferita la violazione (ad esempio dal 2017, se un accertamento relativo al 2016 diviene definitivo nel 2021).

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso del regime forfettario non concorrono a formare il reddito, anche se relative a beni acquistati in precedenza. Tali componenti reddituali assumono, invece, rilevanza se realizzati dopo l'uscita dal regime: rileva in tal caso il costo non ammortizzato risultante dal libro dei beni ammortizzabili dell'anno che precede l'adozione del regime o il prezzo d'acquisto sostenuto nel periodo “agevolato”.